

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal 1° ottobre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 12 D.L. 34/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, **prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino**, di cui al decreto del Ministro delle finanze **24.12.1993**, **debbano essere eseguiti in via elettronica** secondo **modalità stabilite con apposito decreto** del Mef.

Con il [decreto 21.06.2021](#), pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le **modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia**.

Il decreto entrerà **in vigore il 1° ottobre 2021**: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato **D.M. 24.12.1993**.

Secondo quanto disciplinato dal [D.M. 21.06.2021](#), in caso di cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (Sdl)**.

Le **cessioni di beni** con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) **effettuate da parte dei soggetti passivi Iva** residenti, stabiliti o identificati in Italia, **nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, **sono non imponibili Iva** ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'[articolo 71 D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini Iva, le **cessioni** (o gli acquisti) **di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario** o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono **in un momento successivo alla**

consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e **comunque dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.

Se **anteriamente al verificarsi degli eventi di cui sopra** o, indipendentemente da essi sia **emessa fattura** o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, **emesse in formato elettronico dal cedente italiano** nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo Sdl **con Natura operazione N3.3**.

Lo Sdl **trasmette il file Xml all'ufficio tributario di San Marino** che, dopo aver verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura** e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino** attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se **entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, **nei trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L'emissione della fattura in formato elettronico **resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge**.

In tal caso, il cedente italiano:

- **emette la fattura cartacea in tre esemplari**, due dei quali sono consegnati al cessionario;
- riceve dal cessionario sammarinese, **entro quattro mesi** dall'emissione della fattura, un esemplare della **fattura cartacea vidimata** con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la **dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario"**.

Sul versante degli **acquisti**, invece, le fatture elettroniche **emesse da operatori economici di San Marino** per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario allo Sdl**, il quale le **recapita al cessionario** che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le **fatture elettroniche ricevute**.

Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, **la fattura può arrivare con Iva o senza**:

- nel primo caso – **fattura con addebito dell'imposta** - l'Iva è **versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario**, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l'Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. **L'esito positivo del controllo** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: **solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta** assolta sull'acquisto;
- nel secondo caso – **fattura senza addebito dell'imposta** - l'operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad **assolvere l'Iva ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)**, indicando l'ammontare dell'imposta **dovuta** con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate (**Tipo documento TD19**).

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**; a decorrere **dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico**, fermo restando le ipotesi di **deroga** (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica).